

Statuto dell'Associazione

CENTRO STUDI MARPA

Articolo 1. Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Centro Studi Marpa" (in forma abbreviata CE.STU.MA) con sede a Padova, in Via Roberto Marin n. 16 - 35122 Padova (PD).

Articolo 2. Oggetto e scopo.

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue solo ed esclusivamente fini culturali.

L'Associazione ha per oggetto:

- lo studio, la pratica e la divulgazione del Dharma in generale ed in particolare di tecniche di meditazione originarie del Buddhismo Vajrayana e della Scuola Karma Kagyü guidata da S.S. Il XVII° Karmapa Orgyen Trinley Dorje;
 - lo studio, la pratica e la divulgazione di discipline atte a sviluppare il potenziale umano ed a migliorare il benessere psicofisico e spirituale degli individui, il tutto sotto la guida di insegnanti qualificati;
 - promuovere la pace e la non violenza, incoraggiare il dialogo e la comprensione tra popoli, culture e religioni diverse, favorire un percorso personale e di gruppo non settario, fondato sulla compassione e sulla fratellanza universale;
 - educare al rispetto, all'armonia ed alla protezione dell'ambiente, del pianeta terra e degli esseri che in esso vivono.
- a) L'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che ne supportino i fini; di seguito a puro titolo esemplificativo:
- accettare donazioni, raccogliere offerte in denaro ed in qualsiasi altra forma, al fine di sostenere i progetti inerenti agli scopi dell'Associazione.
 - realizzare e promuovere progetti, corsi, conferenze, manifestazioni, ritiri di meditazione e studio, ecc.;
 - realizzare e/o distribuire materiali di studio e di supporto alla pratica meditativa, come ad esempio: libri, dispense, materiale multimediale (audio/video), ecc.;
 - promozione e coordinamento di attività culturali, educative, espressive e sportive (eventi e conferenze pubbliche, spettacoli, incontri di terapia, etc.).

- attività editoriale, organizzazione viaggi, etc.
 - contrarre mutui, acquistare beni immobili e favorire la creazione di centri per sostenere l'attività di insegnamento, terapia ed educazione; vendere beni di qualunque genere di proprietà dell'Associazione.
 - promuovere la richiesta di contributi, la divulgazione di notizie sulla propria attività e rapporti periodici sul lavoro svolto.
 - fare donazioni, offerte e dare assistenza di ogni tipo a organizzazioni benefiche, in ogni parte del mondo, i cui obiettivi siano compatibili a quelli sopra indicati.
 - l'Associazione potrà svolgere le sue attività in Italia e nel mondo.
 - l'Associazione potrà aderire a tutti gli enti dei quali condivide l'oggetto e le finalità.
- b) L'Associazione trae ispirazione e direttive per tutte le sue attività dal XVII° Karmapa Orgyen Trinley Dorje, dal XII° Tai Situ Rinpoche e dai loro diretti incaricati.**

Articolo 3. Durata.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4. Patrimonio ed Entrate dell'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di organi della Pubblica Amministrazione e di privati e dagli avanzi netti di gestione. Le Entrate dell'Associazione sono costituite da donazioni, dalle quote associative, da eventuali introiti realizzati nello svolgimento della propria attività e da raccolte pubbliche organizzate occasionalmente. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, o di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'associato.

Articolo 5. Soci.

Con il termine Soci si intendono le due categorie di soci ordinari e di soci sostenitori. Sono soci ordinari e soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'attività dell'Associazione tramite versamenti di quote

in misura superiore alle quote ordinarie. I soci ordinari ed i soci sostenitori hanno uguali diritti.

Sono soci coloro che risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale fermo restando il diritto di recesso, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene notificato al Consiglio Direttivo. L'iscrizione avviene con il versamento della quota annuale. Con l'iscrizione il socio si impegna ad osservare le norme del presente Statuto.

Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento della quota annuale entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.

Il socio maggiore d'età ha diritto di voto sia in assemblea ordinaria che in assemblea straordinaria.

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione del socio nel caso in cui questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2 o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Articolo 6. L'Assemblea.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in tutti gli altri casi da un Consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi associato parimenti designato. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e delle rispettive cariche;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure

ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o degli associati ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altra località purché in Italia. La convocazione è effettuata tramite affissione (presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza), tramite telefax, tramite posta e tramite posta elettronica, dell'avviso di convocazione contenete l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può svolgersi decorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato maggiore d'età ha diritto ad un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro associato che non sia amministratore.

Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione; per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 7. Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da associati dell'Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra i quali sono designati il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni. Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio stesso potrà far luogo alla sua cooptazione o meno, ma sempre nel limite minimo di tre membri. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione; tuttavia, ai consiglieri ai quali, in virtù di competenze tecniche o professionali, venga richiesto un apporto specifico per determinate attività da svolgere a favore dell'Associazione, potrà venire erogato un compenso non superiore ai limiti di cui al DPR.

645/1994 e al D.L. 239/1995.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione delle attività dell'Associazione, in relazione agli indirizzi generali ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nel presente Statuto;
- nomina del Segretario e del Tesoriere;
- redazione del bilancio consuntivo;
- provvedimenti di esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a non associati, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione in sede o e-mail o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno, effettuata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 8. Presidente Onorario.

Vengono eletti Presidenti Onorari dell'Associazione il XVII° Karmapa Orgyen Trinley Dorje, il XII° Tai Situ Rinpoche ed i loro successori.

Articolo 9. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11. Il Tesoriere.

Il Tesoriere, eletto tra i consiglieri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo.

Articolo 12. Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere; la durata in carica e le norme per la rieleggibilità dei membri componenti il Collegio sono le stesse applicabili ai membri del Consiglio Direttivo.

Compito principale dei Revisori è quello di verificare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, dando pareri sui bilanci.

Articolo 13. Libri dell'Associazione.

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli associati, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14. Il Bilancio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La predisposizione del bilancio consuntivo ovvero il bilancio relativo alla gestione dell'anno precedente spetta al Consiglio Direttivo il quale, entro il 30 aprile, deve sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Nello stesso termine può essere eventualmente predisposto il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati dagli associati che ne abbia motivato interesse. Per la richiesta delle copie si applica l'art.13).

Articolo 15. Altre attività economiche.

L'Associazione può organizzare anche attività diverse da quelle previste dal presente statuto,

comprese anche attività economiche, per finanziare propri progetti e per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Tali attività devono avere natura occasionale e non continuativa, né possono diventare l'attività principale. Le attività del presente articolo devono essere gestite con contabilità separata rispetto al bilancio ordinario, secondo i termini di legge. L'eventuale residuo di cassa derivante da queste attività non può mai essere considerato utile, e la sua gestione è regolata dagli articoli 14, 16 e 17 del presente statuto

Articolo 16. Scioglimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto al XVII° Karmapa Orgyen Trinley Dorje ed al XII° Tai Situ Rinpoche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. Norme finali e leggi applicabili.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Padova, 09/11/2011